

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2915-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 25 febbraio 2015 (v. stampato Senato n. 1749)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(RENZI)

DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

E DAL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(MARTINA)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 26 febbraio 2015*

(Relatore per la maggioranza: **FRAGOMELI**)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione, dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), V (Bilancio, tesoro e programmazione), X (Attività produttive, commercio e turismo), XIII (Agricoltura) e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

La VI Commissione permanente (Finanze), il 12 marzo 2015, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato della Repubblica. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 2915.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2915 e rilevato che:

secondo la relazione illustrativa, il decreto in esame è finalizzato a superare le criticità derivanti dalla pubblicazione del decreto interministeriale in data 28 novembre 2014, emanato in attuazione dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014; al riguardo si rammenta che:

a) nella seduta dell'11 giugno 2014 il Comitato, esaminando il citato decreto-legge n. 66, aveva rilevato proprio che l'articolo 22, comma 2, era suscettibile di applicazione con effetti retroattivi, in difformità con l'articolo 3, comma 1, dello Statuto del contribuente;

b) nella successiva seduta del 18 giugno 2014 il Comitato – rilevata la stratificazione derivante da una sequenza di interventi normativi susseguitisi anche a scadenze molto ravvicinate – aveva raccomandato di coordinare e consolidare in un testo unico o comunque in un idoneo contesto normativo la complessiva disciplina della tassazione immobiliare, curandone in particolare una più stretta rispondenza ai principi di cui allo Statuto del contribuente, avendo particolare riguardo ai requisiti di stabilità, certezza e semplificazione della normativa vigente;

sul piano dell'omogeneità e dei limiti di contenuto dei decreti-legge:

il decreto reca un contenuto omogeneo, volto a disciplinare le esenzioni della « IMU agricola » e a prevedere le necessarie norme finanziarie propedeutiche, intervenendo altresì – per effetto delle modificazioni introdotte al Senato – sulle corrispondenti imposte delle province autonome di Trento e di Bolzano, sull'IMU delle isole minori, sulla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari per l'Isola di Lampedusa, materia che – pur non trovando riscontro nel titolo del decreto – appare comunque riconducibile alla *ratio* e all'oggetto del provvedimento stesso;

l'inserimento nel disegno di legge di conversione, durante l'esame al Senato, di una nuova norma di carattere sostanziale, volta a prorogare i termini di esercizio di una delega legislativa, è una circostanza che, per costante giurisprudenza del Comitato, integra una violazione del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, « conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione », interpretandosi il citato limite di contenuto come finalizzato ad impedire che nel testo del decreto stesso o nel disegno di legge di conversione possano confluire disposizioni che incidano, in via diretta o indiretta, sulle modalità di esercizio di deleghe legislative, anche se già conferite;

inoltre, il comma 2, lettera c), del medesimo articolo 1 del disegno di legge di conversione dispone che i termini per l'esercizio delle deleghe principali e correttive previste dalla medesima legge possano essere prolungati di novanta giorni qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari « scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dai commi 1 e 8, ovvero successivamente », impiegando pertanto la cosiddetta « tecnica dello scorrimento », la quale non permette di individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco;

sul piano dell'efficacia temporale delle disposizioni:

all'articolo 1, comma 5, prima di un intervento del Senato (che ha escluso sanzioni e interessi per i versamenti tardivi fino al 31 marzo 2015), il testo governativo aveva prorogato il termine di versamento dell'IMU agricola dal 26 gennaio al 10 febbraio 2015, cioè ad una data nella quale sarebbe stato ancora in corso l'iter di conversione del decreto-legge (emanato il 24 gennaio 2015) e pertanto la disciplina delle sue esenzioni poteva ancora essere oggetto di modifiche parlamentari, come pure di vero e proprio diniego di conversione o di decadenza del decreto-legge: tale circostanza non appare coerente con le esigenze di semplificazione e certezza della legislazione vigente;

l'articolo 1, comma 9-*quater*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca l'interpretazione autentica di una disposizione introdotta dalla legge n. 190 del 23 dicembre 2014, entrata in vigore il 1° gennaio 2015;

sul piano dell'efficacia per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

il provvedimento è, in alcuni punti, derogatorio della legge n. 212 del 2000 (statuto dei diritti del contribuente), le cui disposizioni « costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali » (articolo 1, comma 1). Si tratta, in particolare:

a) del comma 9-*quater* dell'articolo 1 del decreto, il quale introduce un'interpretazione autentica dell'IMI in Provincia di Bolzano in difformità dall'articolo 1, comma 2, dello statuto del contribuente secondo cui l'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta, fra l'altro, soltanto « con legge ordinaria » (e non, dunque, con decreto-legge): al riguardo è, inoltre, privo di portata normativa il riferimento allo statuto del contribuente effettuato dal decreto in esame, per di più nel momento stesso in cui vi deroga;

b) dell'articolo 1-*bis*, che proroga la sospensione di adempimenti e versamenti nell'isola di Lampedusa, senza novellare l'articolo 23, comma 12-*octies* del decreto-legge n. 95 del 2012, la cui efficacia già è stata differita, in tempi recentissimi, dall'articolo 10, comma 12, del decreto-legge n. 192 del 2014 (« milleproroghe »), in difformità

dall'articolo 2, comma 4, dello statuto del contribuente, secondo cui le disposizioni modificative di leggi tributarie debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato (detta disposizione, inoltre, è stata introdotta nel presente decreto mentre era ancora in corso la conversione del decreto-legge « milleproroghe »);

sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione:

il comma 4 dell'articolo 1 impiega le espressioni imprecise « commi precedenti » (al primo periodo) e « precedente periodo » (al quarto periodo); in particolare, poiché al Senato è stato inserito un nuovo terzo periodo fra il secondo e l'attuale quarto, l'attuale quarto periodo (che nel testo del Governo si riferiva ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale di cui al secondo periodo) sembra ora riferito al « precedente » terzo periodo (che, inserito al Senato, concerne — invece — le isole minori); infatti la circolare del 2001 sulla corretta formulazione dei testi legislativi prevede il divieto di usare le espressioni « precedente » e « successivo » nei riferimenti normativi interni proprio per evitare problemi di coordinamento e dubbi di individuazione, anche in caso di modifiche successive;

il medesimo comma utilizza a copertura le risorse di cui al comma 5-*bis*, ultimo periodo, dell'articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2012 (come sostituito dal citato articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 66/2014): tale comma 5-*bis* viene peraltro contestualmente abrogato (comma 6 dell'articolo 1);

inoltre, i commi 4, 9-*bis* e 9-*quinquies* dell'articolo 1 prevedono l'adozione di decreti del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze senza fissare il relativo termine;

all'articolo 2, il comma 2-*bis*, ultimo periodo, introdotto al Senato, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, ripetendo l'identica clausola già presente in via generale al comma 3;

infine, il disegno di legge di conversione presentato al Senato è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge e dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si sopprimano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione, in quanto il limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, « conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione », si interpreta, per costante giurisprudenza del Comitato, come volto ad impedire che nel

testo possano confluire disposizioni che incidano, in via diretta o indiretta, sulle modalità di esercizio di deleghe legislative, anche se già esistenti e, in subordine, si individui il termine per l'esercizio della delega in modo univoco rinunciando alla cosiddetta « tecnica dello scorrimento »;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, comma 4, quarto periodo, si verifichi la necessità di sostituire l'espressione « precedente periodo » con l'espressione « secondo periodo », in attuazione della circolare del 2001 sulla corretta formulazione dei testi normativi e onde evitare rinvii inesatti;

ai commi 4, 9-*bis* e 9-*quinquies* dell'articolo 1 si individui il termine finale per l'adozione dei decreti ministeriali ivi indicati.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si dovrebbe valutare l'opportunità di integrare la rubrica dell'articolo 1 onde dar conto delle corrispondenti imposte IMI e IMIS delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

al comma 9-*quater* dell'articolo 1, si dovrebbe esplicitare il carattere derogatorio – e non applicativo – dell'articolo 1, comma 2, dello statuto del contribuente;

l'articolo 1-*bis* dovrebbe essere riformulato in termini di novella all'articolo 23, comma 12-*octies* del decreto-legge n. 95 del 2012, in coerenza con la tecnica legislativa impiegata nel decreto « milleprooghe »;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 2, si dovrebbe assicurare il coordinamento fra l'ultimo periodo del comma 2-*bis* e il comma 3, che ripetono l'identica disposizione.

Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:

si valuti l'opportunità di coordinare e consolidare in un testo unico o comunque in un idoneo contesto normativo la complessiva disciplina della tassazione immobiliare, curandone in particolare una più stretta rispondenza ai principi di cui allo « Statuto del contribuente », avendo particolare riguardo ai requisiti di stabilità, certezza e semplificazione della normativa vigente.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge n. 2915, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 4 del 2015, recante « Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « sistema tributario e contabile dello Stato », attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, nonché alla materia « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario », di competenza concorrente tra Stato e Regioni ex articolo 117, terzo comma, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2915, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 4 del 2015, recante « Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale »;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

gli effetti della rideterminazione al ribasso delle maggiori entrate IMU 2014 derivanti dall'articolo 1 sono stati contabilizzati nel 2014, ai fini dell'indebitamento netto, in coerenza con i criteri di contabilità nazionale SEC 2010;

la disposizione, di cui all'articolo 1, comma 5, che prevede la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di versamento dell'IMU agricola entro il 31 marzo 2015, non comporta effetti finanziari;

la stima della perdita di gettito annua relativa all'estensione dell'esenzione dall'IMU agricola alle isole minori, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a-bis*), pari a circa 1 milione di euro, è stata effettuata tenendo conto sia dei dati effettivi di versamento IMU per l'anno 2014 sia degli eventuali versamenti attesi ai sensi del presente provvedimento;

gli effetti negativi di gettito derivanti dall'applicazione, ai fini dell'IMU agricola, della detrazione di 200 euro in favore degli imprenditori agricoli professionali (IAP) e dei coltivatori diretti anche nel caso di concessione in comodato o in affitto, di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono già stati inclusi nella perdita di gettito annua di 15,5 milioni di euro relativa al comma 1-*bis* del medesimo articolo, concernente la fruizione della citata detrazione per tutti i terreni ubicati nei comuni di cui all'apposito elenco allegato al provvedimento;

la stima della perdita di gettito derivante dall'estensione dell'esenzione ai terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale, di cui all'articolo 1, comma 4, è stata effettuata su dati puntuali forniti dagli stessi comuni non montani per i quali esiste un obbligo di versamento dell'IMU sui terreni;

l'estensione all'IM.I.S. e all'I.M.I. della disciplina sulla deducibilità IMU nei comuni della provincia di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 1, comma 7, risulta neutrale sul piano finanziario, giacché le strutture impositive e la determinazione delle aliquote delle due nuove imposte disciplinate dalle predette province determinano un ammontare di imposte pagate dalle imprese, relativamente agli immobili produttivi situati nei comuni delle medesime province, di importo non superiore a quanto previsto originariamente a titolo di IMU;

la sospensione degli adempimenti e versamenti tributari nell'isola di Lampedusa, fino al 15 dicembre 2015, di cui all'articolo 1-*bis*, non determina effetti finanziari, giacché i suddetti versamenti saranno comunque effettuati nel corrente anno finanziario, come sarebbe comunque avvenuto già a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, che aveva sospeso i versamenti stessi fino al 31 dicembre 2014;

l'abrogazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), delle disposizioni agevolative nei confronti delle imprese agricole, previste ai commi 13 e 14 dell'articolo 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, deve intendersi operante dal periodo d'imposta 2014, posto che essa, essendo finalizzata ad assicurare la copertura degli oneri decorrenti dal 2015, di cui all'articolo 1, deve esplicitare i suoi effetti finanziari a decorrere dal medesimo anno 2015,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge n. 2915, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale;

preso atto delle modifiche apportate dal Senato che hanno consentito di ampliare notevolmente i comuni cui si applica l'esenzione e una significativa riduzione del pagamento dell'IMU nelle aree svantaggiate;

osservato che è necessario mettere a punto un sistema in grado di assicurare certezza fiscale alle imprese agricole, che operano in un settore di rilevante importanza per la crescita economica del Paese;

sottolineata la necessità di orientare la fiscalità da applicare ai terreni agricoli, che rappresentano lo strumento per produrre, alla reale capacità di generare reddito, con particolare attenzione verso i giovani imprenditori,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 2915, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante « Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale »;

preso atto che l'articolo 1 del decreto-legge interviene nuovamente sui criteri di esenzione dell'IMU sui terreni agricoli, allargando la platea dei beneficiari e prorogando ulteriormente al 10 febbraio 2015 il termine per il versamento dell'imposta dovuta per il 2014;

considerato che il decreto ministeriale 28 novembre 2014, in attuazione dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, prevedeva l'esenzione per i terreni agricoli dei comuni ubicati a un'altitudine di 601 metri e oltre, individuati sulla base dell'elenco dei Comuni italiani, pubblicato sul sito *internet* dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), e per i terreni agricoli dei comuni ubicati a un'altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base del medesimo elenco, in possesso di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola;

preso atto che, su sollecitazione di numerosi parlamentari anche con atti di indirizzo e di controllo, delle associazioni di categoria interessate e dell'ANCI, il Governo è intervenuto con il decreto-legge n. 185 del 2014 per prorogare il termine di versamento dell'IMU;

considerato che gli atti parlamentari avevano sollecitato, oltre che una proroga del pagamento, anche una revisione dei criteri di esenzione, l'eliminazione dell'altimetria della casa comunale quale unico criterio di esenzione e la valutazione della natura socio economica e della redditività dei terreni;

rilevato, quindi, che si è di nuovo intervenuti con il provvedimento in esame, prevedendo che, a decorrere dall'anno 2015, l'esenzione si applichi ai terreni agricoli nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati totalmente montani, di cui all'elenco dei Comuni italiani ISTAT, ai terreni agricoli nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni delle isole minori, nonché ai terreni agricoli e a quelli incolti posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani ai sensi del citato elenco ISTAT;

considerato che l'introduzione dell'IMU sui terreni agricoli ha concorso alla copertura finanziaria delle disposizioni del citato decreto-legge n. 66 del 2014, che ha ripartito tra le diverse categorie produttive e le amministrazioni pubbliche gli oneri derivanti dall'in-

troduzione del *bonus* da 80 euro attribuito ai redditi più bassi e che tale scelta, sostenuta allora all'unanimità, in quanto considerata giusta ed equa, mostra oggi i suoi effetti positivi sulla ripresa dell'occupazione e dell'attività economica del Paese;

ritenuto, inoltre, che il nuovo sistema di esenzione è complessivamente meno restrittivo rispetto a quello del decreto ministeriale 28 novembre 2014, in quanto, con il richiamo all'elenco ISTAT si estende l'esenzione IMU da 1.498 Comuni a 3.546 (considerati totalmente montani), mentre i Comuni parzialmente esenti raggiungono le 655 unità;

considerato, altresì, che le modifiche apportate dal Senato hanno ulteriormente esteso l'ambito delle esenzioni previste; in particolare, il comma 1-*bis*, a decorrere dall'anno 2015, per i terreni definiti di collina svantaggiata ubicati nei circa 1600 comuni di cui all'allegato 0A del provvedimento, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, dispone una detrazione di 200 euro dall'IMU dovuta, portando, così, a 5.500 il numero dei comuni che godono dell'esenzione dall'IMU;

ritenuto, comunque, necessario considerare, anche a seguito dell'applicazione nel 2014 della normativa in materia di esenzione IMU, l'effettiva condizione dei terreni agricoli, valutando altresì all'interno dello stesso Comune, quali aree agricole siano effettivamente svantaggiate e quali si trovino, al contrario, in una situazione di oggettivo vantaggio;

considerata la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2015 per la dichiarazione dello stato di emergenza conseguente alla diffusione del batterio *Xylella fastidiosa* in Puglia, che ha colpito piante di olivo, anche monumentali, ed altre specie coltivate, ornamentali e spontanee, causando un disseccamento rapido delle stesse, con grave rischio di pandemia fitosanitaria, con significativi effetti economici e occupazionali sulle attività agricole, vivaistiche e turistiche, con grave pregiudizio del territorio e del patrimonio paesaggistico di olivi monumentali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

a) verificare l'applicazione delle esenzioni introdotte dal provvedimento in esame per i terreni svantaggiati, al fine di prevedere, con un successivo provvedimento, una revisione dei criteri di esenzione dall'IMU che si adatti alla reale situazione dei terreni agricoli, in modo da aver riguardo: alle reali condizioni socio-economiche ed agrarie; alle caratteristiche orografiche del suolo; al rischio idrogeologico dei territori ed alla loro redditività, assicurando la coerenza

della misura dell'imposta con la capacità contributiva dei medesimi terreni; alla situazione di quei Comuni con un territorio non uniforme, per i quali occorre differenziare anche nel medesimo comune tra zone svantaggiate e non, delimitando le diverse aree, e valutando la possibilità di considerare tra le aree oggetto di esenzione o di significativa franchigia anche le aree SIC e le Aree protette;

b) considerare, in ragione d'anno, le differenze tra gettito accertato e riscosso e gettito previsto, al fine di disporre eventuali compensazioni per i Comuni che abbiano provveduto a tutti gli adempimenti connessi alla riscossione del tributo, sulla base della metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani di cui all'articolo 1, comma 9-*quinquies*, del decreto-legge in esame;

c) introdurre la sospensione degli adempimenti fiscali, tributari, contributivi e dei premi assicurativi e la rateizzazione dei pagamenti dopo la sospensione, senza applicazione di sanzioni ed interessi, per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola che abbiano subito grave pregiudizio alla redditività delle aziende a causa dalla diffusione del batterio della *Xylella fastidiosa* sulle piante di olivo in Puglia o a causa di altre gravi fitopatie che stanno compromettendo colture agricole e terreni (tra le quali la Tristezza degli agrumi, la Cinipide del castagno, la Diabrotica, la mosca del ciliegio e la mosca dell'ulivo) per le quali sia intervenuta o intervenga la deliberazione del Consiglio dei Ministri che ne riconosca lo stato di calamità, valutando la disponibilità dell'Associazione bancaria italiana a firmare un protocollo d'intesa nel quale siano previsti: finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato per il pagamento dei tributi, dei contributi e premi assicurativi da effettuare dopo la sospensione dei suddetti termini; la sospensione del pagamento delle rate dei mutui in essere, e, se del caso, la proroga del contratto di mutuo e delle garanzie per esso prestate. Prevedere altresì le medesime misure e condizioni per i coltivatori e le imprese agricole colpite da gravi eventi atmosferici per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza;

d) configurare nuovamente, non appena si realizzino le necessarie condizioni, l'estensione al comparto primario delle agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive — IRAP, introdotte dai commi 13 e 14 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 91 del 2014 ed abrogate dal provvedimento in esame ai fini della copertura finanziaria.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 2915, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante « Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale »;

rilevato che le disposizioni da esso recate, pur essendo riconducibili alla materia « sistema tributario e contabile dello Stato » che la lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, incidono anche sulla materia dell'« agricoltura », che rientra nell'ambito della competenza legislativa residuale delle Regioni;

preso atto che l'intervento normativo di cui all'oggetto fissa — anche a seguito delle pronunce rese dalla magistratura amministrativa in via cautelare — criteri certi ai fini dell'individuazione dei soggetti tenuti a corrispondere l'imposta municipale propria sui terreni agricoli per gli anni 2014 e 2015, fatta comunque salva l'applicazione della normativa previgente, ove più favorevole, in relazione al versamento dell'imposta per l'anno 2014;

osservato altresì che il decreto-legge all'esame provvede a stanziare le necessarie risorse per compensare ai comuni il minor gettito derivante dall'attuazione della nuova normativa;

rilevato che la disciplina in oggetto, a seguito delle modifiche approvate dal Senato, tiene conto di criteri di classificazione dei fondi agricoli ulteriori rispetto a quelli presenti nel testo licenziato dal Consiglio dei ministri — che faceva discendere il regime di tassazione dei terreni agricoli esclusivamente dalla classificazione (contenuta nell'elenco predisposto dall'ISTAT cui l'articolo 1, comma 1, rinvia) dei comuni sui quali i terreni medesimi insistono in termini di: « montani », « parzialmente montani » o « non montani » — sia ai fini della loro esenzione dall'imposta municipale propria, sia allo scopo di prevedere detrazioni fiscali;

osservato, in particolare che, a seguito delle modifiche del Senato, la disciplina delle esenzioni e delle detrazioni delineata dall'articolo 1 prende in considerazione connotati oggettivi dei fondi agricoli prima non contemplati, quali, ad esempio, la loro ubicazione nelle isole minori ovvero nelle zone di « collina svantaggiata »;

ritenuto tuttavia che il regime fiscale così delineato presenta tuttora numerose criticità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione l'opportunità di individuare misure idonee al fine di ripensare il regime fiscale dei terreni agricoli che, come configurato dal decreto-legge all'esame — non tenendo pienamente conto delle differenti realtà territoriali, della dimensione aziendale e, più in generale, della reale capacità contributiva del comparto agricolo e determinando disparità di trattamento tra terreni agricoli ubicati in territori contigui e affini per caratteristiche morfologiche ed economiche — necessita di interventi di riforma finalizzati a garantire un più equo riparto del carico fiscale, connesso all'effettiva redditività dei terreni.

€ 1,00



17PDL0029120